



CITTA' DI RONCADE

Provincia di Treviso

ORIGINALE

ORDINANZA N. 116 DEL 24-10-2018

Reg. Ord. 116

Ufficio: UFFICIO AMBIENTE

**Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA
PRODUZIONE DI EMISSIONI CLIMALTERANTI E POLVERI
SOTTILI**

IL SINDACO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Ordinanza n. 85 del 19.10.2017 ad oggetto *“Inquinamento Atmosferico- Misure Urgenti in materia di contenimento della produzione di polveri sottili”*
- Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 14.12.2016 ad oggetto *“Inquinamento atmosferico - deroga accensione falò per manifestazioni tradizionali ex art. 46 regolamento polizia urbana - indirizzi operativi”*

Premesso che:

il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;

studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;

l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), approvato con D.C.R. n.90, del 19.04.2016, prevede che i Comuni devono continuare ad adottare le misure emergenziali, al fine di contenere i valori delle polveri sottili (PM₁₀) presenti nell’atmosfera durante i mesi invernali;

Considerato che:

tra le azioni e misure utili previste dal P.R.T.R.A. sono previste limitazioni per le fonti mobili (mobilità e traffico) e per le fonti fisse (impianti termici);

il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il PM₁₀ e PM_{2,5} permangono tra i più critici, soprattutto durante la stagione autunnale-invernale quando le concentrazioni delle polveri superano frequentemente il valore limite del valore medio giornaliero, pari a 50 µg/m³;

il funzionamento dei motori endotermici, il riscaldamento degli edifici e la combustione di biomassa legnosa hanno una evidente responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico locale e anche in quello del bacino padano, al quale il nostro comune appartiene, in quanto producono emissioni (contenenti inquinanti primari e secondari quali: CO, SO₂, Benzene, Benzo(a)pirene, PM₁₀, PM_{2,5}, NO_x, ecc.);

i provvedimenti di limitazione hanno una duplice natura:

emergenziale, in quanto riducono i fumi delle combustioni in situazioni di elevata criticità ambientale

strutturale in quanto sensibilizzano l'opinione pubblica e quindi contribuiscono alla modifica dei comportamenti sbagliati e dannosi per la salute, ed incentivano la riqualificazione energetica degli immobili (diagnosi energetica, isolamento delle superfici opache e trasparenti, riqualificazione e manutenzione degli impianti, energia rinnovabile, domotica, energy management-UNI EN ISO 50001), dei veicoli e dei motori in genere;

la salute delle persone, in questo caso, è tutelata dal rispetto delle norme vigenti in materia;

Le misure antismog comunali hanno come obiettivo la riduzione dell'inquinamento provocato dal locale consumo di energia fossile e biomassa, mediante azioni del breve (emergenziali) e del lungo termine (strutturali) e perciò risultano di competenza del sindaco (ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);

Visto inoltre che:

la Regione, con DGRV n. 836 del 6.06.2017, ha approvato il "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria del bacino padano", stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, con il quale sono stati individuati degli interventi comuni da porre in essere nei seguenti ambiti: trasporti, combustione di biomassa e agricoltura.

La Regione ha altresì indicato l'applicazione delle misure temporanee e omogenee individuate nell'Accordo di cui al titolo, precisando che i soggetti attuatori sono i Comuni, che l'ambito territoriale di riferimento sono gli Agglomerati e le Aree Urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, che il periodo va almeno dal 1° ottobre al 31 marzo e che l'applicazione è in funzione del livello di allerta;

la Provincia di Treviso ha convocato il TTZ in data 17.09.2018 per illustrare ai Comuni la situazione dell'inquinamento e ribadire i contenuti dell'Accordo padano

tutto ciò premesso e considerato, si ritiene che sia necessario applicare le seguenti misure minime ed eventualmente aggiornarle in relazione all'eventuale aggravarsi della

situazione.

Visti:

- l'art. 46 Regolamento di Polizia Urbana;
- l'art. 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 "Nuovo Codice della strada" con il quale si dà facoltà ai Comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare, all'interno dei centri abitati, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell' art. 4, comma 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10";
- l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, e ss.mm.ii. "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- la DGRV n. 122 del 10 febbraio 2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006";
- la DGRV n. 1909 del 29 novembre 2016 "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10";
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

1. **DI VIETARE** ai sensi della D.G.R. 122/2015 della Regione Veneto, per quanto di competenza Comunale, la combustione all'aperto dei materiali vegetali di cui all'art.185, comma 1,lett. f) del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (paglia, sfalci, potature, altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia), **nel periodo 1 ottobre – 31 marzo di ogni anno;**
2. **DI SOSPENDERE TUTTE LE DEROGHE** per il medesimo periodo dal **1 ottobre – 31 marzo di ogni anno**, di cui all' art. 46 Regolamento di Polizia Urbana e applicare quanto disposto dalla D.G.C n. 164 del 14.12.2016 per la regolamentazione dei Falò Tradizionali
3. **PER GLI EDIFICI (FONTI FISSE)**
3.1 **Limitazione d'esercizio per gli impianti termici ad uso riscaldamento nel periodo dal 1 ottobre 31 marzo di ogni anno:**

Ambito di applicazione:

- l'intero territorio comunale

Tipologia di edifici e limitazioni:

- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali: riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a 18° C + 2° C di tolleranza
- per tutti gli altri edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni, scuole, uffici ecc): riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a 19° C + 2° C di tolleranza
- sono escluse dai limiti gli edifici adibiti a case di cura e/o riabilitazione, ospedali e

Ordinanza n. 116 del 24-10-2018

case di riposo o assimilabili

3.2 Divieto di climatizzazione di spazi dell'abitazione e ambienti complementari

- cantine, depositi, ripostigli, box, garage annessi all'edificio
- autorimesse esterne
- scale di collegamento tra i locali sopraccitati

3.3 Regolazione delle aperture degli ingressi delle attività commerciali

- limitare l'apertura delle porte al tempo minimo necessario per gli utilizzatori e per le movimentazioni delle merci

3.4 Divieto

di utilizzo camini aperti;

di utilizzo pellet che non rispetti le condizioni previste dell'all. X, parte II. sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, e comunque deve essere certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato

di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle"

di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 3 stelle qualora siano presenti e funzionanti altri impianti termici alimentati a combustibile gassoso (metano o gpl) come da Linee Guida Regionali **-nel caso di raggiungimento del livello di allerta arancione-**

di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 4 stelle qualora siano presenti e funzionanti altri impianti termici alimentati a combustibile gassoso (metano o gpl) come da Linee Guida Regionali **-nel caso di raggiungimento del livello di allerta rosso-**

4. PER I VEICOLI (FONTI MOBILI)

4.1 Obbligo di spegnimento del motore

- Obbligatorio sempre il motore degli autoveicoli durante le soste prolungate così come previsto ai sensi dell'art. 157 del "NUOVO CODICE DELLA STRADA" decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

5. DIVIETO DI SPARGIMENTO LIQUAMI

Divieto di spargimento liquami nei periodi di adozione delle misure emergenziali quindi dalla firma del presente provvedimento, a meno che la limitazione non sia già prevista dal Terzo Programma d'Azione e disciplina in materia, di cui all'allegato A alla DGR 1835/2016

6. **DI INVIARE** la presente ordinanza al Comando di Polizia Locale al fine di far espletare i necessari controlli di competenza

AVVERTE

In caso del mancato rispetto delle presenti disposizioni si applicano le sanzioni previste ai sensi dell'art. 56 del Regolamento di Polizia Urbana .

RACCOMANDA

PER GLI EDIFICI (FONTI FISSE)

- approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta con fonti rinnovabili, in quanto ciò consente di risparmiare circa mezzo chilogrammo di anidride carbonica (CO₂ = gas climalterante) per ogni chilowattora (kWh) consumato;
- rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- assicurare un ricambio d'aria, di tutti gli edifici abitati, almeno 2-3 volte al giorno, durante le ore più calde;
- utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (filtri HEPA);
- sostituire / pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- **nelle stufe: bruciare legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;**
- acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
- la qualità del pellet e del cippato di legno (legno ridotto in scaglie) per gli impianti ed i singoli apparecchi termici alimentati con tali tipologie di combustibili deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alle classi A1 e A2 (residui legnosi non trattati chimicamente), delle rispettive norme UNI EN 14961-2 e UNI EN 14961-4;
- l'utilizzo di "apparecchi soffiatori" deve essere limitato alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevarimento delle polveri;

PER I VEICOLI (FONTI MOBILI)

- evitare quanto più possibile l'uso dell'auto per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carburante (e quindi l'inquinamento) nei primi chilometri è elevatissimo (anche 10 volte quello normalizzato) e si regolarizza, generalmente, dopo circa 4 chilometri;

- non riscaldare i motori da fermo, partire subito con guida non aggressiva, evitando le brusche accelerazioni e frenate;
- non utilizzare, se non in casi di assoluta necessità o con almeno tre persone a bordo, autovetture private e veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a diesel e di categoria inferiore o uguale a Euro3

Formazione/informazione:

- prendere coscienza dei propri consumi di energia (elettrica e termica) e quindi elaborare delle soluzioni per ridurli; formare e informare i propri familiari, personale e collaboratori circa i comportamenti più opportuni da tenere per consumare meno possibile (N.B.: con tale azione si possono ottenere risparmi anche del 30%);
- **è opportuno che gli individui o i gruppi sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto nelle giornate di allerta "arancione" o "rosso" evitino sempre di sostare a lungo in aree con intenso traffico; evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta nelle giornate ad alto inquinamento;**
- in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in particolari condizioni quali, ad esempio, nelle code e in ambito urbano soggetto ad intenso traffico;
- ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione.

Il presente provvedimento sostituisce integralmente il precedente n. 85 del 19.10.2017 ed entra in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione.

IL SINDACO
Pieranna Zottarelli

